

**Accordo programmatico  
(contratto di diritto pubblico)**

**secondo l'articolo 20a LSu<sup>1</sup>**

tra la  
**Confederazione Svizzera**  
rappresentata da

**Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)**

**e dalla Repubblica e Cantone del  
Ticino**

**concernente gli obiettivi programmatici nel settore  
06: Misure di protezione fonica e di  
isolamento acustico**

## **1. Preambolo**

Desiderosi di conseguire assieme in maniera effettiva ed efficace gli obiettivi della legge sulla protezione dell'ambiente nei settori Misure di protezione fonica e di isolamento acustico, le Parti stipulano il presente Accordo programmatico.

Basi per la realizzazione dell'Accordo programmatico da parte della Confederazione e del Cantone sono la scheda programmatica (allegato 1) così come le relative spiegazioni nel manuale NPC.

## **2. Basi giuridiche**

Da parte della Confederazione, le basi del presente Accordo programmatico sono le seguenti:

- Articolo 46 capoverso 2 della Costituzione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101)
- Articolo 50 della Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, SR 814.01)
- Articolo 11 e seguenti della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1)
- Articoli 13-28 e 48a dell'Ordinanza federale del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF, SR 814.41)

Ulteriori basi applicabili di diritto federale:

- Capitolo 1 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451)
- Sezione 1 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1)

Da parte del Cantone, le basi del presente Accordo programmatico sono le seguenti:

- Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPamb).
- Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF).
- Le disposizioni legali che riservano le competenze del Gran Consiglio ticinese in materia di stanziamento di crediti.

Il presente Accordo programmatico concretizza l'esecuzione di queste disposizioni. Le definizioni dei concetti e le basi di calcolo si trovano negli allegati dell'Accordo programmatico.

### **3. Perimetro dell'Accordo**

Il perimetro geografico cui si riferisce l'Accordo programmatico, comprende il Canton Ticino (tratti stradali elencati nell'allegato 2).

### **4. Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo programmatico è valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, sempre che gli effetti delle singole disposizioni non vincolino le Parti oltre questa data.

### **5. Obiettivi programmatici e basi del finanziamento**

#### **5.1 Obiettivi programmatici**

Il presente Accordo ha per oggetto i seguenti obiettivi programmatici strategici:

1. Riduzione dell'inquinamento fonico e del numero di persone esposte al rumore provocato dal traffico stradale.
2. In caso di deroghe (facilitazioni): tutti i locali abitativi in cui si registra un livello critico del carico fonico sono protetti con finestre fonoisolanti.

#### **5.2 Basi del finanziamento**

##### **Finanziamento comune del programma**

Il finanziamento del programma è garantito in comune dalla Confederazione e dal Canton Ticino.

##### **Crediti d'impegno**

Il presente Accordo e i contributi della Confederazione ivi garantiti si fondano sul credito d'impegno V0142.00 Protezione contro l'inquinamento fonico 2008-2011 della Confederazione. I contributi del Cantone sono subordinati alla decisione di stanziamento emessa nell'ambito dei singoli progetti.

### **6. Oggetto dell'Accordo**

#### **6.1 Prestazioni del Cantone**

Le prestazioni del Canton Ticino comprendono gli studi fonici ed i provvedimenti per il risanamento dei tratti stradali definiti nell'allegato 2.

Con un'adeguata organizzazione specializzata il Cantone si impegna a conseguire gli obiettivi dell'Accordo in modo parsimonioso, tempestivo e conforme agli scopi, nonché a garantire a lungo termine le relative prestazioni. Esso tiene debitamente conto anche del rimanente diritto federale, in particolare nell'esecuzione dei settori a lui trasferiti quali il diritto in materia di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio come pure il diritto in materia di pianificazione del territorio e di agricoltura.

Poiché la realizzazione da parte del Cantone del presente Accordo programmatico rappresenta un compito federale secondo l'articolo 2 LPN, sono applicabili anche le prescrizioni di cui al capoverso 1 della Legge sulla protezione della natura e del paesaggio, come pure il capoverso 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio. A tale scopo è necessario rispettare il foglio informativo di cui all'allegato 3.

## 6.2 Contributi della Confederazione

Al fine di conseguire gli obiettivi programmatici di cui al numero 5.1, la Confederazione si impegna a fornire i seguenti contributi globali per le prestazioni, rispettivamente le misure di cui al numero 6.1:

Obiettivo programmatico	Contributo della Confederazione
Obiettivo programmatico 1	1'150'000 Fr
Obiettivo programmatico 2	0 Fr
Totale	1'150'000 Fr

Per la determinazione dei contributi secondo l'obiettivo programmatico 1 si considera un valore di 1000 per l'indice di efficacia strade WIStr (il WIStr viene determinato sulla base dei progetti esecutivi a metà del periodo programmatico e viene integrato nel calcolo dei contributi ulteriori). Per la determinazione dei contributi secondo l'obiettivo programmatico 2 sono stati calcolati 400 Fr. per provvedimenti d'isolamento acustico sopra al VA e 200 Fr. per quelli tra VA e VLI.

L'ulteriore finanziamento del programma rientra nelle competenze del Cantone.

## 6.3 Delimitazioni finanziarie e materiali

Progetti di risanamento, per i quali esiste una garanzia di sussidio sulla base del diritto previgente, ricevono contributi in base all'articolo 48a dell'OIF.

## 7. Modalità di pagamento

### 7.1 Pianificazione finanziaria

Negli anni del programma, i contributi versati dalla Confederazione ammontano verosimilmente:

1° anno (2008):	102'100 Fr.
2° anno (2009):	97'800 Fr.
3° anno (2010):	409'300 Fr.
4° anno (2011):	540'800 Fr.

### 7.2 Modalità di pagamento.

Dietro proposta del Cantone, la Confederazione paga annualmente al Cantone i contributi convenuti nel quadro dei crediti autorizzati in due rate versate rispettivamente ad aprile e a settembre. Il pagamento delle rate è subordinato in ogni caso alla ricezione tempestiva e alla completezza dei rapporti annuali.

In linea di principio, i pagamenti rateali vengono effettuati indipendentemente dal grado di conseguimento dell'obiettivo. Sono fatte salve la riduzione o la cessazione dei pagamenti in caso di gravi inadempienze nell'ambito della prestazione.

### **7.3 Riserva e ritardo di pagamento da parte della Confederazione**

Il versamento dei contributi secondo il numero 7.1 avviene con riserva dell'approvazione da parte del Parlamento dei rispettivi crediti a preventivo.

## **8. Controlli di adempimento, accompagnamento del programma e vigilanza finanziaria**

I controlli di adempimento e l'accompagnamento del programma (controlling) comprendono i seguenti elementi: rapporti annuali e finali, controlli per campionatura, scambi di esperienze e consulenze specialistiche. Gli elementi del controlling dei programmi sono esposti nell'allegato A5, parte 1 del manuale NPC.

### **8.1 Rapporti annuali**

Il Cantone informa annualmente la Confederazione sul progresso delle misure rispettivamente sul grado di conseguimento degli obiettivi, sui contributi federali sinora ricevuti e su tutti i mezzi impiegati per il conseguimento degli obiettivi. Il rapporto concernente il secondo anno programmatico contiene inoltre le conclusioni in vista di un prossimo periodo di Accordo. Per l'allestimento del rapporto annuale la Confederazione mette a disposizione un modello.

### **8.2 Rapporto finale**

Il rapporto finale informa sul grado di conseguimento degli obiettivi, sui contributi federali ricevuti e su tutti i mezzi impiegati per il conseguimento degli obiettivi. Il rapporto finale contiene inoltre un apprezzamento globale delle misure. Per l'allestimento del rapporto finale la Confederazione mette a disposizione un modello.

### **8.3 Termini di inoltro**

I rapporti annuali e finali devono essere inoltrati entro la fine di marzo dell'anno successivo con la richiesta di versamento dei contributi federali concordati per l'anno programmatico in corso. La Confederazione analizza i rapporti e comunica i risultati al Cantone entro la fine di giugno.

### **8.4 Controlli per campionatura**

La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli per campionatura. Il Cantone consente alla Confederazione di prendere visione di tutti i documenti rilevanti ai fini dell'Accordo programmatico.

### **8.5 Vigilanza finanziaria**

Il Controllo federale delle finanze (CDF) e il Controllo cantonale delle finanze possono verificare in loco l'esistenza, la completezza e l'esattezza dei dati trasmessi dal Cantone. Nel quadro dei loro controlli il CDF e il Controllo cantonale delle finanze hanno accesso ai dati dell'Accordo programmatico. Le modalità dell'esame vengono concertate in anticipo tra il CDF e il Controllo cantonale delle finanze. Se un procedimento comune non è possibile, il CDF può effettuare i controlli in loco anche da solo. Il Controllo cantonale delle finanze deve sempre essere invitato al colloquio conclusivo. Tutte le Parti ricevono direttamente tutti i rapporti di verifica in relazione con il presente Accordo.

## **9. Adempimento dell'Accordo programmatico**

### **9.1 Adempimento**

L'Accordo programmatico è considerato adempiuto se al termine della sua durata gli obiettivi di prestazione e di qualità (risp. gli obiettivi di efficacia) secondo i numeri 5.1 e 6.1 sono stati pienamente raggiunti, e gli importi secondo i numeri 6.2 e 7 versati.

### **9.2 Scadenze supplementari**

Se uno o più obiettivi del presente Accordo non sono stati conseguiti durante il periodo concertato, la Confederazione può concedere al Cantone un ulteriore termine di scadenza (al massimo un anno) per conseguire quanto convenuto. Per queste scadenze supplementari la Confederazione non fornisce altri contributi oltre a quelli di cui al numero 6.2. L'obbligo di richiedere scadenze supplementari decade se il Cantone può provare che, a seguito di circostanze esterne e senza colpa propria, la prestazione convenuta non può essere raggiunta.

### **9.3 Restituzione**

Se, considerati anche i numeri 9.2 e 10, gli obiettivi dell'Accordo programmatico non sono stati totalmente conseguiti, il Cantone ha diritto unicamente ai contributi della Confederazione in misura proporzionale al conseguimento degli obiettivi. La Confederazione può richiedere la restituzione degli importi che eccedono il diritto effettivo. La pretesa di restituzione può essere compensata con la conseguente diminuzione degli importi a cui il Cantone avrebbe diritto in un prossimo periodo programmatico.

## **10. Modalità d'adeguamento**

### **10.1 Mutamento delle condizioni quadro**

Se, nel corso della durata dell'Accordo, le condizioni quadro mutano in modo tale da complicare o facilitare oltremodo il conseguimento dell'Accordo, le Parti definiscono nuovamente l'oggetto dell'Accordo o sciolgono anticipatamente l'Accordo programmatico.

Ciascuna Parte può richiedere una rinegoziazione dell'Accordo programmatico se le mutate condizioni quadro della politica finanziaria comportano un programma di risparmio o di sgravio oppure misure di risanamento che superano il 2 per cento delle uscite complessive della Confederazione o del Cantone. In particolare le Parti definiscono le prestazioni a cui rinunciano o in quali settori lo standard di prestazione deve essere ridotto.

In caso di mutamento delle condizioni quadro, le Parti si impegnano a scambiarsi vicendevolmente le informazioni.

#### **10.2 Richiesta**

Per sollecitare una revisione dell'Accordo secondo il numero 10.1, occorre inoltrare una richiesta all'altra Parte adducendo esplicitamente le ragioni.

#### **10.3 Adempimento alternativo**

Se una prestazione convenuta, o parte di essa, non può - momentaneamente o definitivamente - essere realizzata dal Cantone senza che esso ne abbia colpa, i servizi specializzati competenti di Confederazione e Cantone, quali delegati degli organi autorizzati a firmare il presente Accordo programmatico, possono assegnare il contributo della Confederazione conferito a questa prestazione (o a parte di essa) a una prestazione alternativa paragonabile, purché questa corrisponda al risultato della prestazione originariamente concertata. La giustificazione di un eventuale adempimento alternativo viene fornita con i rapporti annuali, rispettivamente finali secondo il numero 8.

Nel settore protezione fonica e isolamento acustico gli uffici specialistici preposti possono concordare che il Canton Ticino, nell'ambito dell'adempimento alternativo, possa risanare tratti stradali secondo l'allegato 2.

#### **10.4 Clausola di salvaguardia**

Se una disposizione del presente Accordo risulta essere, in tutto o in parte, inefficace, essa non invalida l'intero Accordo programmatico. Tale disposizione inefficace è quindi da interpretare nel senso di essere riusciti ad ottenere il miglior risultato possibile.

#### **11. Principio di cooperazione**

Le Parti si impegnano a risolvere, possibilmente con spirito cooperativo, tutte le divergenze di opinione e le controversie concernenti il presente Accordo programmatico. Prima di adire le vie legali, devono essere prese in considerazione in modo particolare perizie, gestione dei conflitti, mediazione e altre procedure atte ad appianare le divergenze di opinione.

#### **12. Protezione giuridica**

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSU).

#### **13. Modifica dell'Accordo programmatico**

Pena la loro invalidità, le modifiche del presente Accordo programmatico necessitano della forma scritta e devono essere firmate dai rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

**14. Entrata in vigore dell'Accordo programmatico**

L'Accordo programmatico validamente firmato da entrambe le Parti entra in vigore retroattivamente con effetto al 1° gennaio 2008.

**15. Allegati**

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo programmatico.

Berna, il 2/7 2008

Bellinzona, il 10 giugno 2008

Confederazione Svizzera

Repubblica e Cantone Ticino


Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)


Il Consiglio di Stato


Il direttore

Il Presidente:

Il Cancelliere:

  
Bruno M.G. Oberle

  
M. Borradori

  
G. Gianella

Allegati:

Allegato 1: Scheda programmatica 6: Misure di protezione fonica e di isolamento acustico

Allegato 2: Protocollo del 18 luglio 2007

Allegato 3: Notizia sul settore natura e paesaggio

Destinatari 2:

Confederazione (1), Cantone (1)



## Protokoll

NFA im Umweltbereich 2008 - 2011 - Lärm 06

1. Verhandlungsphase

TI

Datum:	18. Juli 2007
Ort:	Luzern
Zell:	14 Uhr
Vorsitz:	Tommaso Meloni
Protokoll:	Tommaso Meloni
Anwesend BAFU:	Tommaso Meloni
Anwesend Kanton:	Herr Ennio Malorgio
Zur Kenntnis:	Simon Zbinden

Referenz/Aktenzeichen: G224-1320

Dieses Protokoll dient im Sinne einer Aktennotiz einzig der Dokumentation der Verhandlungen zwischen den Vertretern von Bund und Kanton. Es präjudiziert in keiner Weise den Ausgang weiterer Verhandlungsrunden sowie den Verhandlungsabschluss durch die zeichnungsberechtigten Organe (für das BAFU: die Direktion).

Übersicht der Überhänge per 31. 12. 2007 (altrechtliche Schulden des Bundes)	
Überhänge per 15. Mai 2007 (Liste ASTRA)	0
Überhänge generiert von 16. Mai bis 31. Dezember 2007	0
Überhänge Total:	0
Woher kommen die Differenzen zwischen Erhebung 2006 und der Gesuchstellung?	Die Angaben im Gesuch sind kleiner, dies auf Grund neuester Priorisierung hinsichtlich der Realisierbarkeit.

Übersicht der Leistungen des Kantons und der Finanzen						
ID	Programmziele	Leistungen	Vertrag 6-1	Total-Kosten geschätzt 2008-2011	Bundesbeitrag (Total) 2008-2011	Vertrag 6-2 2008-2011
1	„Lärm-minderung“	Zu sanierende Strecken (Indikator: WIStr, gemäss Controlling Halbjahresbericht)	Gemäss Bellage zum Vertrag	4'600'000.-	1'150'000.	1'150'000.
2	„Schallschutz-fenster“	Indikator: Zahl der geschützten, lärmempfindlichen Wohnräume resp. Zahl der eingebauten Schallschutz-fenster				

Verhandlungsergebnis	
Leistungen des Kantons (Übereinstimmender Bereich)	
1 „Lärm-minderung“	Gemäss Bellage TI (Positionen 1, Balerna zur Hälfte)
2 „Schallschutz-fenster“	Gemäss Bellage TI (Positionen 1, Balerna zur Hälfte) Die aktuelle Planung erlaubt noch keine detaillierte Aufteilung zwischen Lärm- und Schallschutz. Für die zu bestimmenden Leistungen bez. Schallschutz müssen für die Fenster unter dem LSV-AW Franken 200.- gerechnet werden).
Differenzen	
1 „Lärm-minderung“	keine.
2 „Schallschutz-fenster“	keine.

Alternativlösung (Vertrag 10-3)	
1 „Lärm-minderung“	Gemäss Bellage TI (Projekte aus Positionen 2)
2 „Schallschutz-fenster“	Gemäss Bellage TI (Projekte aus Positionen 2)

Offene Fragen	
Kanton: Einen Leistungsvorbehalt – analog des Auszahlungsvorbehalts (Vertrag 7.3) für den Bund – fehlt für die Kantone im Mustervertrag.	

Finanzen / Alternativen / Kantonsbudget	
Finanzen +	Welche Leistungen würde der Kanton ergänzen, wenn die Bundesmittel um 10% erhöht würden? Der Kanton würde Projekte aus der Alternativerfüllung leisten.
Finanzen -	Welche Leistungen würde der Kanton streichen, wenn die Bundesmittel um 10% gekürzt würden? Der Kanton würde die vorgesehenen Projekte zeitlich so strecken, dass 10% weniger Kosten anfallen,
Finanzen kantonales Budget	Sind die angefragten Finanzen im Kantonsbudget eingestellt? Wo steht das Budget? Schätzen Sie den Beschluss des Budgets als wahrscheinlich/ ungewiss/ unwahrscheinlich ein? Bis die Finanzen im Kanton zur Verfügung stehen, braucht es noch zwei Schritte: 1) Bewilligung des „Piano finanziario (Preventivo)“ 2) Bewilligung der Finanzen aus dem Piano finanziario bez. der konkreten Lärmvorhaben (auf Grund der vorgelegten Projekte).

Beurteilung des aktuellen Ergebnisses durch den Kanton	
Beurteilung der Leistungen und der Finanzen	Das Verhältnis zwischen Leistungen und Finanzen scheinen unter Beachtung der finanziellen Unsicherheiten vernünftig.
Beurteilung des Vertragsabschlusses	Wie schätzen Sie zum aktuellen Zeitpunkt die Möglichkeit eines Vertrages ein? Schätzen Sie die Möglichkeit eines Vertrages als wahrscheinlich/ ungewiss / unwahrscheinlich ein? Welches sind die Hauptgründe für Ihre Einschätzung? ungewiss

Bemerkungen	
<p>Aufgrund der kantonalen finanziellen Situation können die „Sanierungen“ voraussichtlich in der 1. Programmvereinbarungsperiode 08-11 nur bis und mit Planung inklusive beurteilbare Ausführungsprojekte durchgeführt werden. Dies wird im Controlling berücksichtigt.</p> <p>Il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo programmatico è subordinato allo stanziamento dei relativi crediti a livello cantonale.</p>	

Weiteres Vorgehen	
Stellungnahme des Kantons zum Protokoll bis spätestens 25.7.2007.	